



TRIBUNALE DI MILANO

Sez. XI penale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione emesso dal P.M. di Milano in data 17 dicembre 2012, ritualmente notificato, WU Hongxin veniva citato a comparire davanti al Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato di cui in epigrafe.

In particolare gli veniva contestata la contravvenzione di cui all'art. 112 d.lgs 206/2005 per avere, nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale, con sede in Milano, via Arnolfo di Cambio n. 1/A, posto in vendita n. 2064 paia di scarpe tossiche.

Si costituiva parte civile l'Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in pelle, Materie concianti, Accessori e Componenti (in breve UNI.CO.PEL)

Nel corso del dibattimento, celebrato in contumacia dell'imputato, venivano acquisiti su concorde richiesta delle parti ex art. 493 comma terzo c.p.p. tutti gli atti di indagine.

All'esito, P.M. e Difese concludevano come da verbale in atti.

All'esito del dibattimento l'ipotesi di accusa è pienamente provata.

Dalla comunicazione di notizia di reato redatta dalla Guardia di Finanza di Milano in data 21-9-2011 emerge che a seguito del controllo eseguito in Milano via Arnolfo di Cambio n. 1/A presso l'esercizio commerciale "Calzatura HONG XIN di WU HONGXIN" di cui WU Hongxin è titolare, venivano sequestrate n. 21 paia di scarpe da adulti e n. 44 scarpe da bambini potenzialmente tossiche.

Successivamente la perquisizione veniva estesa ai seguenti luoghi:

magazzino sito in Milano via Arnolfo di cambio n. 3 ove venivano rinvenute e sequestrate altre n. 76 scarpe con caratteristiche identiche alle precedenti;

magazzino sito in Milano via Valtellina n. 5/7 ove venivano rinvenute e sequestrate n. 849 scarpe da adulti e n. 930 scarpe da bambini con caratteristiche identiche alle precedenti;

magazzino sito in Lacchiarella (PV), Centro Commerciale "Il Girasole" pad. 3.05/A.

Gli accertamenti espletati sulle calzature in sequestro ad opera della dott.ssa Vialetto Barbara, nominata ausiliaria di P.G. nella sua qualità di responsabile del laboratorio specializzato in analisi su cuoio/pelli denominato "Conciaricerca R&S" di Milano, hanno attestato la presenza di sostanze tossiche.

In particolare, dagli accertamenti svolti è emerso che le calzature in sequestro contenevano nella tomaia e/o nella fodera cromo esavalente con concentrazione superiore al limite rilevabile con il metodo UNI EN ISO 17075:2008, pari a 3 mg/kg.

Alla stregua di tali oggettive risultanze deve concludersi per la intrinseca pericolosità per la salute pubblica delle calzature in sequestro, in quanto contenenti cromo esavalente, elemento notoriamente cancerogeno.

Nella condotta accertata è ravvisabile l'ipotesi criminosa contestata.

L'art. 112 comma 2 del D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 stabilisce infatti che: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro".

Si tratta di una contravvenzione che punisce un reato proprio, dove autore può essere solo il produttore di un bene, che presenti caratteristiche tali per cui, a causa della composizione, delle caratteristiche, dell'uso, presenti genericamente dei rischi per la salute e la sicurezza delle persone.

Tale norma deve essere tuttavia posta in correlazione con l'art. 103 comma 1 lett. d) del decreto legislativo medesimo, ai sensi del quale è definito "produttore" ai fini dell'integrazione della fattispecie normativa, non solo il fabbricante e il rappresentante del fabbricante, ma anche "l'importatore" del prodotto.

Se ne desume che a carico dell'importatore – in assoluta conformità con la giurisprudenza sviluppatasi anche in tema di delitti contro l'incolumità pubblica (cfr. Cass. Sez. 4 sentenza n. 15216 del 13-2-2007) - è posta una responsabilità molto più specifica di quella del commerciante al dettaglio, dovendo egli accertare la rispondenza dei prodotti alla normativa vigente a tutela della salute dei consumatori, al fine di garantire la qualità del prodotto importato.

Nel caso di specie risulta dalla documentazione acquisita agli atti, oltre che dalle dichiarazioni rese spontaneamente dall'imputato all'atto del controllo, anch'esse acquisite con il consenso delle parti, che le calzature sequestrate erano state importate da WU Hongxin dalla Francia, con ordine effettuato a mezzo Internet, merce che l'imputato aveva pagato con bonifico bancario (cfr. Fattura datata 17-3-2011 emessa dalla S.A.R.L. AUBERSTAR con sede in Aubervilliers (Francia), dopo di che gli era stata consegnata in Italia tramite corrieri.

Di conseguenza, rivestendo il WU Hongxin non solo la qualità di detentore per la vendita, sia nel proprio negozio di via Arnolfo di Cambio n. 1/A, sia nei magazzini siti rispettivamente in via Arnolfo di Cambio n. 3, via Valtellina n. 5/7 e Lachiarella (PV), di prodotti pericolosi per la salute pubblica, ma anche di importatore in Italia dei prodotti medesimi, risponde del reato "proprio" a lui contestato.

Non si ritiene invece configurabile nei fatti sopra esposti la più grave ipotesi delittuosa prevista dagli artt. 441, 442, 452 c.p., con eventuale assorbimento della contravvenzione contestata.

Come è noto, ai fini dell'integrazione di tale delitto, punito anche solo a titolo di colpa, il pericolo per la salute pubblica deve provenire da una specifica condotta di adulterazione o contraffazione, anche nell'ipotesi di semplice detenzione per il commercio.

Pur dovendosi ritenere che si tratti di reato di pericolo presunto, è tuttavia necessario che una adulterazione o contraffazione, di per sè produttiva come tale, di pericolo per la salute pubblica, vi sia comunque stata; il che richiede che vi sia stata immissione di sostanze di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute.

In altre parole, è necessario che le cose delle quali si fa commercio, a causa della corruzione, della adulterazione o della contraffazione, siansi rese concretamente pericolose per la salute pubblica.

Infatti, la nozione di pericolo per la salute pubblica, di cui alle fattispecie delittuose sopra indicate va oltre la semplice finalità di prevenzione propria delle contravvenzioni ed implica l'accertamento di un nesso tra consumo e danno alla salute, fondato quantomeno su rilievi statistici che valgano a costituire un rapporto tra i due fatti in termini di probabilità (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, 97/189036).

Nel caso di specie, pur essendosi accertata la presenza nei prodotti in sequestro di cromo esavalente, sostanza notoriamente pericolosa in quanto cancerogena, nessun concreto elemento è stato portato all'attenzione del giudicante in ordine alla effettiva pericolosità della concentrazione di detta sostanza in concreto rilevata nelle calzature in sequestro.

Se, infatti, dagli accertamenti svolti dall'ausiliario di P.G. Dott.ssa Vialetto, è emerso che la concentrazione era superiore a 3 mg/kg, costituente – si badi bene – il limite minimo rilevabile con

il metodo UNI EN ISO 17075:2008, nessun altro dato è stato acquisito in ordine alle effettive potenzialità nocive delle concentrazioni rilevate.

Ininfluente sotto questo profilo appare il richiamo contenuto nella denuncia della parte civile – Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Uni.Co.Pel) – ad estratti di un parere tecnico redatto in seno al Laboratorio Conciaricerca sugli effetti della somministrazione per via dermica di cromo esavalente, fondato su unità di misura (nanogrammi/cm²) non comparabili con quelle rilevate nella fattispecie in oggetto (mg/Kg).

Ne discende che la semplice rilevazione della presenza nelle calzature in sequestro di cromo esavalente in concentrazione superiore al limite minimo rilevabile con il metodo UNI EN ISO 17075:2008, costituisce di per sè prova della pericolosità dei prodotti, essendo tale sostanza pericolosa per la salute, tanto da essere sottoposta sia in Italia che in Europa a notevoli restrizioni atte a controllarne il livello, in accordo con quanto stabilito da legislazioni nazionali o da norme di riferimento.

Non sono invece emersi dati più pregnanti sulla effettiva possibilità di pericolo per la salute pubblica concretamente connessa alle concentrazioni accertate, come tale idonea a configurare la più grave fattispecie delittuosa di cui agli artt. 441, 442, 452 c.p..

Va pertanto affermata la penale responsabilità di WU Hongxin in ordine al reato in rubrica ascrittogli.

Non emergono elementi positivamente valutabili, al di là della mera incensuratezza, ai fini della concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche.

Valutati i criteri di cui all'art. 133 e 133 bis c.p. stimasi equa la pena di mesi 8 di arresto ed euro 20.000,00 di ammenda.

All'affermazione di penale responsabilità dell'imputato segue, per legge, la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

La gravità del fatto valutata in relazione all'ingente numero delle calzature tossiche sottoposte a sequestro esclude la formulazione di una prognosi favorevole ai fini della concessione all'imputato dei benefici di legge.

Va altresì ordinata la confisca e distruzione delle calzature in sequestro.

L'imputato va condannato al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile - Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Uni.Co.Pel) – danni che, in assenza di più specifica indicazione e dimostrazione da parte della difesa di danni patrimoniali effettivamente conseguiti dalla condotta di cui WU Hongxin è stato ritenuto responsabile, possono essere liquidati in via equitativa nella somma di euro 2.000,00.

Segue, altresì, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione e giudizio di parte civile, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

WU HONGXIN colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo

CONDANNA

alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 20.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

ORDINA

la confisca e distruzione di quanto in sequestro.



Visti gli artt. 538 e seguenti c.p.p.

CONDANNA

l'imputato al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, danni che si liquidano in via equitativa nella misura di euro 2.000,00, nonchè alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio di parte civile che si liquidano in euro 2.000,00, oltre IVA e CPA.

Motivazione entro sessanta giorni.

Milano, 18 ottobre 2013

IL GIUDICE

Dott.ssa Elena Bernante